

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0489-11-2016	Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2016 23:28:02	MTA
--	---	-----

Societa' : DMAIL GROUP

Identificativo : 71388

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MAILN03 - Mereghetti

Tipologia : IROS 18

Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2016 23:28:02

Data/Ora Inizio : 23 Marzo 2016 23:43:03

Diffusione presunta

Oggetto : Dmail Group Spa - Comunicazioni in meito
alla controllata Dmedia Commerce Spa

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

La società controllata da Dmail Group S.p.A., Dmedia Commerce S.p.A. con socio unico in liquidazione, presenta istanza di fallimento in proprio

Milano, 23 marzo 2016 – **Dmail Group S.p.A.** (“**Dmail**” o la “**Società**”), società quotata sul MTA di Borsa Italiana, rende noto che in data odierna il Liquidatore della società interamente controllata da Dmail, Dmedia Commerce S.p.A. con socio unico in liquidazione (“**DMEDIA**”), a seguito del provvedimento con il quale il Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo, ha depositato istanza di fallimento in proprio ai sensi degli artt. 6 e 14 della Legge Fallimentare presso il medesimo Tribunale, allo scopo di evitare di aggravare il passivo e nell’ottica della miglior tutela possibile del ceto creditorio e degli organi sociali..

Al riguardo, si precisa che, come già reso noto al mercato, DMEDIA, dopo aver depositato in data 16 giugno 2015 ricorso ai sensi dell’art. 161, comma 6, Legge Fallimentare, in data 11 dicembre 2015 ha depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, unitamente al Piano di Concordato ed alla Proposta di Concordato in continuità aziendale “cd. ‘*indiretta*’ ai sensi dell’art.186 *bis* Legge Fallimentare.

Tuttavia, il Tribunale di Firenze, con provvedimento comunicato in data 2 febbraio 2016, ha dichiarato inammissibile ex art. 162 Legge Fallimentare la proposta di concordato preventivo depositata da DMEDIA in quanto, discostandosi dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ha:

- (i) ritenuto applicabile la nuova disciplina concordataria introdotta con D.L. 27 giugno 2015, n. 83, nonostante il ricorso ex art. 161, comma 6, Legge Fallimentare fosse stato depositato in data 16 giugno 2015 (la disciplina transitoria all’art. 23 prevede che la novella si applica soltanto “ai procedimenti di concordato preventivo introdotti” successivamente al 21 agosto 2015, data in cui è entrata in vigore la legge di conversione 6 agosto 2015 n. 132 del medesimo decreto legge n. 83/2015 del 27 giugno 2015);
- (ii) mutando il proprio originario orientamento, dichiarato che in caso di contratto di affitto d’azienda stipulato prima del deposito del ricorso “in bianco” (cd. affitto ponte-cessione) non è configurabile una ipotesi di concordato in continuità aziendale, nonostante l’art. 186-bis Legge Fallimentare preveda espressamente, tra le ipotesi di continuità aziendale, la cessione di azienda in esercizio; e



(iii) conclusivamente, riqualificato la proposta presentata da DMEDIA come liquidatoria, giudicandola inammissibile siccome inidonea ad assicurare una soddisfazione pari al 20% dei creditori chirografari.

A seguito della comunicazione di tale provvedimento, del tutto inaspettato e non coerente con la normativa vigente, DMEDIA, per il tramite del Liquidatore e dei propri legali, si è immediatamente attivata al fine di ricercare soluzioni alternative, anche discusse informalmente con il Tribunale di Firenze, valutando anche l'impugnazione del decreto di inammissibilità (non reclamabile) ai sensi dell'art. 111 Cost. innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Tuttavia, DMEDIA, stante la attuale situazione di crisi che non le permette di attendere l'esito di un eventuale ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost., nella consapevolezza di avere promosso tutte le azioni possibili per la conservazione del valore dell'azienda e dei posti di lavoro e nell'ottica della miglior tutela possibile del ceto creditorio e degli organi sociali, si è vista costretta a depositare istanza di fallimento in proprio.

Si segnala, infine, che Dmail ritiene che gli eventi sopramenzionati che riguardano DMEDIA non avranno impatti sull'*iter* concorsuale intrapreso dalla Società, tenuto conto che i rischi inerenti tale società controllata sono stati adeguatamente contemplati nella proposta di concordato preventivo presentata da Dmail e della decisione di DMEDIA è stata fornita adeguata informativa al Commissario Giudiziale. – *IR Cornelio Mereghetti* -

Cornelio Mereghetti
Dmail Group Investor Relator
investor.relations@dmailgroup.it

Fine Comunicato n.0489-11

Numero di Pagine: 4